

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILAFRANCA P.TE
(Provincia di Torino)

REPERTORIO N°

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A FRONTE DELLA SPONSORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE DI VILAFRANCA PIEMONTE CON INTITOLAZIONE "PALABUSCOMPANY" A.S. 2024/2025.

Premesso che :

CON deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2016 esecutiva a norma di legge, il Comune di Villafranca ha approvato il Regolamento per le disciplina delle Sponsorizzazioni;

CON deliberazione G.C. N. 89 del 07/05/2016 esecutiva a norma di legge, il Comune di Villafranca Piemonte ha approvato la bozza di contratto di Sponsorizzazione redatta ai sensi dell'art. 6) del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni;

CON deliberazione G.C. n. 127 del 30/07/2022 che reca: "*Proposta di sponsorizzazione. Provvedimenti*":

- è stato preso atto della proposta di sponsorizzazione pervenuta con Nota prot. n.12470 del 23/07/2022, da parte dal legale rappresentante della Società BUS COMPANY S.r.l. – Via Assarotti, 10 – 10122 TORINO, Sig. GALLEANO Enrico, nato a Torino il 25/11/1977, con la quale ha dichiarato la manifestazione di disponibilità ad eseguire il trasporto scuolabus per il prossimo anno scolastico 2022/2023 con la possibilità di proroga per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, quantificando il servizio in € 45.000,00 IVA esclusa per l'anno scolastico 2022/2023, proponendo contestualmente al Comune di impegnarsi per il periodo contrattuale ad intitolare il Palazzetto Polivalente alla Ditta che rappresenta "PalaBuscompany" affiggendo all'ingresso del Palazzetto la cartellonistica che verrà realizzata dalla ditta che rappresenta.
La medesima ditta BusCompany riconoscerà come sponsorizzazione al Comune di Villafranca l'importo equivalente al compenso del servizio scuolabus per l'anno 22/23 con la possibilità di prorogarlo di comune accordo per i successivi anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- è stato approvato l'avviso pubblico di avvenuto ricevimento della proposta di sponsorizzazione allegato alla delibera stessa per farne parte integrante e sostanziale;

CON deliberazione della G.C. n. 140 del 10/09/2022 che reca: "*Indirizzo operativo per consentire la realizzazione del servizio trasporto scolastico a.s. 2022/23. Presa d'atto della proposta di sponsorizzazione. Provvedimenti*" è stato deliberato di:

- ACCOGLIERE la proposta di sponsorizzazione pervenuta con Nota prot. n.12470 del 23/07/2022, dal legale rappresentante della Società BUS COMPANY S.r.l. – Via Assarotti, 10 – 10122 TORINO, P.I./C.F. 00893890012, Sig. GALLEANO Enrico, nato a Torino il 25/11/1977, con la quale ha dichiarato manifestazione di disponibilità ad eseguire il trasporto scuolabus per il prossimo anno scolastico 2022/2023 con la possibilità di proroga per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, quantificando il servizio in € 45.000,00 IVA esclusa per

l'anno scolastico 2022/2023 e proponendo contestualmente al Comune di impegnarsi, per il periodo contrattuale, ad intitolare il Palazzetto polivalente alla Ditta che egli rappresenta "PalaBuscompany", affiggendo all'ingresso del Palazzetto la cartellonistica che verrà realizzata dalla ditta medesima.

La stessa ditta BusCompany riconoscerà come sponsorizzazione al Comune di Villafranca, l'importo equivalente al compenso del servizio scuolabus per l'anno 22/23, con possibilità di prorogarlo di comune accordo per i successivi anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;

- ACCOGLIERE altresì la proposta della Società BUS COMPANY S.r.l, concernente l'impegno ad usare per il periodo contrattuale, il nome di "PalaBusCompany" in tutte le citazioni inerenti alla propria attività, sia da parte del Comune, sia delle associazioni sportive e culturali che utilizzeranno il palazzetto;
- APPROVARE lo schema di convenzione indentificato come all.A alla predetta delibera;

CON deliberazione della G.C. n. 113 del 05/08/2023 recante: "Indirizzo operativo per consentire la realizzazione del Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2023/24. Presa d'atto prosecuzione della sponsorizzazione. Provvedimenti":

- è stato preso atto di accogliere la richiesta di disponibilità, pervenuta dalla Società BUS COMPANY S.r.l. – Via Assarotti, 10 – 10122 TORINO, P.IVA 00893890012, ad estendere la convenzione per l'anno scolastico 2023/2024 alle medesime condizioni degli anni precedenti come previsto dall'Art.1 del medesimo contratto, sottoscritto in data 25/11/2022 Rep. N. 418, e concernente l'esecuzione del servizio di Trasporto Alunni delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado a fronte della sponsorizzazione ed intitolazione del Palazzetto Polivalente di Villafranca Piemonte in "PALABUSCOMPANY",
- approvato lo schema di contratto di sponsorizzazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – Allegato A);

CON deliberazione della G.C. n. 99 del 27/07/2024 che reca: "*Indirizzo operativo per consentire la realizzazione del servizio trasporto scolastico a.s. 2023/24. Presa d'atto di prosecuzione della sponsorizzazione. Provvedimenti*" è stato deliberato di:

- ACCOGLIERE la richiesta di disponibilità, pervenuta con nota n. 14202/2024 dalla Società BUS COMPANY S.r.l. – Via S.Caboto, 35 – 10129 TORINO, P.IVA 00893890012, ad estendere la convenzione per l'anno scolastico 2023/2024 alle medesime condizioni degli anni precedenti come previsto dall'Art.1 del medesimo contratto, sottoscritto in data 25/11/2022 Rep. N. 418, e concernente l'esecuzione del servizio di Trasporto Alunni delle scuole Primaria e Secondaria di primo grado a fronte della sponsorizzazione ed intitolazione del Palazzetto Polivalente di Villafranca Piemonte in "PALABUSCOMPANY",
- APPROVARE lo schema di contratto di sponsorizzazione, allegato alla predetta delibera come – Allegato A);

Sono stati effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale da parte dello Sponsor, con riscontro con documentazione inviata con Nota acclarata al prot. n. ----- del ././2024 e precisamente:

- 1) dichiarazione sostitutiva a firma del proprio legale rappresentate, di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) al versamento dei diritti di segreteria per complessivi €. 620,08 effettuato mediante bonifico dell'-/-/2023;
- 3) Copia della Polizza Assicurativa RCT/RCO n.del, della compagniacon estensione di garanzia in favore del Comune di Villafranca P.te emesse da:.....Italiana Assicurazioni nei massimali indicati;

4) alla costituzione della cauzione definitiva di €. 2.275,00 della compagnia..... a beneficio del Comune di Villafranca P.te in conformità a quanto previsto dal disposto dal vigente D.lgs n. 36/2023, - Garanzia Fideiussoria n. del scadenza il

- Che si è provveduto ad acquisire in data, il certificato che attesta contestualmente la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva norma di riferimento, con riscontro regolare: nota Prot. INAIL_..... scadenza validità..... ;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilaventiquattro addì del mese di..... alle ore in Villafranca P.te, nell'ufficio comunale avanti a me MATINA dr. Emanuele, Segretario del Comune di Villafranca P.te, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Sigg.ri:-----

ORLOTTI Rag. Pietro, nato a Salerno (SA) il 22/06/1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e nell'interesse del Comune di Villafranca Piemonte C.F./ P.I.V.A. n. 01692900010, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa dell' Amministrazione Comunale che rappresenta;

e

GALLEANO Enrico nato a Torino (TO) il 25/11/1977, residente in Saluzzo (CN) Via Creusa n. 53/b in qualità di rappresentante legale della ditta Società BUS COMPANY S.r.l. – Via Assarotti, 10 – 10122 TORINO, P.I./C.F. 00893890012 il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della società che rappresenta, di seguito denominato “Sponsor”;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale Dott. Emanuele MATINA sono personalmente certo. Di comune accordo le parti soprannominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni con il mio consenso

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione che ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra il Comune di Villafranca P.te e lo Sponsor finalizzato alla progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto di pubblicità consistente nell'intitolazione del Palazzetto Polifunzionale ubicato in Via Brigata Alpina Taurinense – Villafranca Piemonte alla Società BUS COMPANY S.r.l. – Via S. Caboto, 35 – 10129 TORINO, P.I./C.F. 00893890012 come da proposta pervenuta con Nota prot. n. 14202 del 09/07/2024, da parte dal legale rappresentante della Società BUS COMPANY S.r.l. – Via Assarotti, 10 – 10122 TORINO, Sig. GALLEANO Enrico, nato a Torino il 25/11/197, nel rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 3/2016 e della deliberazione della G.C. n. del .../...../2023 che reca: *“Indirizzo operativo per consentire la realizzazione del servizio trasporto scolastico a.s.2024/25. Presa d'atto di prosecuzione della proposta di sponsorizzazione. Provvedimenti”*, che prevede altresì la realizzazione del servizio trasporto alunni per l'intero anno scolastico 2024/25 alle modalità e condizioni di cui allo schema di Convenzione che disciplina l'esecuzione del servizio stesso - allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale - senza oneri di spesa a carico del Comune.

Per tutta la durata del presente accordo in Convenzione, l'installazione pubblicitaria sarà soggetta all'imposta sulla pubblicità nella misura vigente con oneri a carico della ditta sponsorizzatrice sopra riportata.

ART. 1) - Termini di esecuzione e durata

Il presente Contratto di sponsorizzazione ha la durata di un anno, con decorrenza 01/09/2024 e scadenza il 31/08/2025, comprensiva dell'intero anno scolastico 2024/25.

Lo Sponsor dovrà realizzare la propria proposta di installazione pubblicitaria, negli spazi all'uopo destinati, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione al Comune.

Scaduti i termini di concessione, lo Sponsor dovrà rimuovere a propria cura e spese, gli impianti pubblicitari installati e il Comune ritornerà nella piena ed incondizionata disponibilità degli spazi concessi. Qualora lo Sponsor non provveda alla rimozione degli impianti pubblicitari, provvederà l'Amministrazione stessa addebitando le spese allo Sponsor inadempiente.

Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, su richiesta dello Sponsor al rinnovo della concessione.

ART. 2) Oneri dello Sponsor

Lo sponsor si impegna ad eseguire il servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2024/2025, secondo le modalità di cui già alla Deliberazione G.C. n. 140 del 10/09/2022 e riconfermati con Deliberazione G.C. n.....del..... come precisate con Note prott. n.12470 del 23/07/2022 - n. 13586 del 19/07/2023 – n. 14202 del 09/07/2024, con n. 2 scuolabus di proprietà comunale. I proventi derivanti dalla sponsorizzazione costituiscono fonte di finanziamento del servizio, senza esborso di ulteriori oneri da parte del Comune.

Il servizio viene quantificato in € 45.000,00 IVA esclusa per l'intero anno scolastico 2024/2025;

Per tutto il periodo di validità del presente contratto lo Sponsor si impegna altresì a far eseguire, a propria cura e spese, con efficienza e tempestività, tutti gli interventi di manutenzione che si rendano necessari per garantire le migliori condizioni di sicurezza dell'impianto pubblicitario installato. Qualora tali opere di manutenzione, non fossero eseguite direttamente dallo Sponsor, dovranno essere affidate ad imprese specializzate in possesso dei requisiti di idoneità professionale stabiliti dalla norma, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. Tutte le imprese eventualmente impiegate nella gestione degli interventi di manutenzione devono essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge.

Lo Sponsor assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'installazione dell'impianto pubblicitario, sollevando il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

ART. 3) - Divieto di Cessione e di subappalto

È rigorosamente vietata la cessione, anche parziale del presente contratto. È vietato il subappalto, sotto pena di risoluzione automatica e senza formalità del contratto, comunicata con raccomandata o con notifica alla parte interessata e rifusione dei conseguenti danni e/o spese. Il contratto non è cedibile né pignorabile. Nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.

ART. 4) - Penalità

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento lo ritenga utile od opportuno, attraverso l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia, le perizie necessarie ai fini di stabilire lo stato di efficienza e di sicurezza dell'impianto eseguito dallo Sponsor. Le eventuali contestazioni saranno comunicate allo Sponsor che si obbliga a intervenire tempestivamente per sanare le irregolarità riscontrate.

Qualora fossero accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituissero violazione di un dovere dello Sponsor, in ordine alla corretta e pronta esecuzione dell'incarico, e qualsiasi altro dovere derivante allo Sponsor stesso dal presente Contratto; nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi; l'Amministrazione, procederà alla contestazione dei fatti stessi, prefiggendo un termine perentorio e congruo, comunque non inferiore a giorni 7 per eventuali giustificazioni, che dovranno essere espresse dalla ditta appaltatrice in forma scritta ed acclamate al protocollo comunale.

4) Se lo Sponsor non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultano esaurienti, il Dirigente Responsabile del Servizio, potrà, con proprio provvedimento, irrogare una penalità in misura variabile tra: €. 100,00 ed €. 1.500,00 a seconda della gravità del fatto.

Si riporta di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, una casistica di inadempienze che di norma comportano l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri sopra indicati:

- mancato rispetto delle procedure e dei termini di installazione dell'impianto;
- mancato rispetto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati;
- comportamento del personale non conforme agli standard del servizio come definiti dal presente disciplinare;

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Dopo la terza violazione L'A.C. sarà libera di procedere alla risoluzione del contratto.

Lo Sponsor è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle penalità irrogate entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, salvo recupero sul corrispettivo del servizio nel caso di omesso versamento.

In ogni caso, dopo l'irrogazione della terza penalità, formulata nei modi di cui ai precedenti commi, il Dirigente Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco il contratto, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione per danni.

ART 5) Deposito Cauzionale

Lo Sponsor, a garanzia delle obbligazioni assunte dovrà costituire, nei modi previsti dalla legge, la cauzione definitiva corrispondente al 10% dell'importo contrattuale da effettuare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal vigente codice degli appalti, in presenza delle certificazioni previste dalla legge.

L'Amministrazione potrà avvalersi sulla cauzione, in caso di comunicazione di penalità prevista dal presente capitolato. In tal caso, a pena decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati.

La cauzione dovrà essere stipulata con primaria società assicuratrice o con istituto bancario e dovrà prevedere espressamente, pena l'esclusione, l'operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione sarà svincolata a norma di legge, alla risoluzione di tutti i rapporti.

La Società concessionaria non può eseguire opere di miglioramento o di modifica senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

In tale circostanza saranno anche convenute le modalità per l'assunzione dell'onere delle relative spese.

ART. 6) – Risoluzione anticipata

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, in qualsiasi momento, qualora dovessero emergere esigenze di carattere tecnico organizzativo, improrogabili ed urgenti al momento non prevedibili.

Il Comune si riserva altresì di recedere anticipatamente dal presente contratto, oltre ai casi indicati ai precedenti art.3) e 4), qualora dovessero emergere inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori di installazione, nella realizzazione degli interventi di manutenzione inerenti la sicurezza dell'impianto, nella realizzazione del servizio di trasporto scolastico sottoscritto in Convenzione, addebitandone allo Sponsor i relativi costi.

Nei casi sopracitati allo Sponsor non è dovuto alcun indennizzo.

ART 7) Trattamento dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- 1) Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- 2) Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- 3) Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- 4) Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- 5) Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
- 6) In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- 1) per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- 2) per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Villafranca P.te.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Villafranca P.te. Il responsabile del Trattamento Dati per il servizio interessato è il Responsabile del Procedimento. Il Responsabile della protezione dei dati personali e referente (RPD – DPO) per il Comune di Villafranca P.te è il Dott. Claudio CAFFER;

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Impresa Aggiudicataria dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Villafranca Piemonte.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'l. A , all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Villafranca Piemonte e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile del procedimento.

A seguito della designazione, l'l.A. dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune di Villafranca P.te. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Villafranca Piemonte relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale

che gli verrà sottoposto.

ART. 8) - Disposizioni Generali

Le parti, a norma dell'art. 47 del c.c. convengono di eleggere, ad ogni effetto di legge, domicilio speciale presso il Comune di Villafranca Piemonte.

Le controversie tra l'Amministrazione ed il Concessionario in materia di interpretazione della presente convenzione, saranno risolte da una Commissione di tre arbitri nominati: uno dal Comune, uno dai Concessionari, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti. In mancanza di tale accordo la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Torino.

Gli arbitri decideranno inappellabilmente sul merito della controversia e sulle spese come amichevoli compositori e senza vincolo di formalità.

Tutte le spese per diritti e Tassa, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Villafranca Piemonte, lì

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Rag. Pietro Orloff

Legale Rappresentante Ditta Bus Company s.r.l.
Galleano Enrico

Il Segretario Comunale
Dott. Emanuele Matina

Visto si autorizza l'iscrizione al repertorio
Il Segretario Comunale